

Una sentenza storica...

La sentenza n. 239 del 2008 ha un valore storico, per la prima volta in Italia un Giudice del Lavoro ha sancito che la figura dell'Ispettore Micologo svolge mansioni superiori al proprio profilo di appartenenza Tecnico della Prevenzione (cat. D).

Questa sentenza ha visto come ricorrente il sottoscritto, il quale ha sempre fortemente sostenuto che la funzione del Micologo debba essere riconosciuta non solo dal punto di vista normativo (*vedesi Legge 352/93 – DPR 376/96 – DMS 686/96 - Leggi Regionali che disciplinano la materia*), ma soprattutto a livello economico e contrattuale.

La costituzione italiana dichiara (art. 36, 1° comma) che *"il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*.

Il T.d.P. Micologo svolge un'attività di elevata responsabilità eseguendo un esame ispettivo dei funghi: riconoscimento botanico (edibilità) con la valutazione di eventuali alterazioni, esprime dunque un giudizio sanitario con potere certificatorio di quanto accertato.

Ad oggi il CCNL Sanità non prevede nulla a riguardo, tranne che per la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige (CCNL Sanità 1997–2000) che prevede una particolare indennità (art. 34 indennità micologica).

Auspico che questa sentenza possa essere l'apripista per arrivare ad un riconoscimento contrattuale a livello nazionale di questa importante figura sanitaria.

Cordialmente

Dr Giovanni Rossi